

N. 1105

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Enrico BORGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2024

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di requisiti per l'accesso al reclutamento delle Forze armate

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'articolo 635, comma 1-ter, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce che per il reclutamento delle Forze armate, i candidati che presentano tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, sono esclusi dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.

Il presente disegno di legge si pone lo scopo di non discriminare nell'ammissione ai concorsi per il reclutamento quei candidati che, pur avendo in passato alterato con tatuaggi o altre modalità il proprio aspetto fisico, abbiano deciso di rimuovere gli stessi anche in vista del reclutamento e per garantire il decoro dell'uniforme.

In considerazione della possibile complessità delle procedure di rimozione si ritiene che le stesse debbano essere avviate dal candidato entro data di presentazione delle domande di partecipazione (in aderenza al principio generale di cui all'articolo 638, comma 1, del codice dell'ordinamento militare).

A tutela dell'adempimento dell'impegno assunto dal candidato alla rimozione dell'alterazione, la proposta di modifica prevede che il mancato completamento della procedura entro un anno dall'arruolamento comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento stesso (secondo quanto previsto dall'articolo 638, comma 2, del codice dell'ordinamento militare).

L'articolo 1 stabilisce che per l'accesso al reclutamento nelle Forze armate, i tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura sanitaria, non costituiscono causa di esclusione dal concorso qualora il candidato fornisca idonea documentazione attestante l'avvio della procedura di rimozione dei tatuaggi o delle altre alterazioni volontarie dell'aspetto fisico in data anteriore a quella indicata nel bando, ancorché tale procedura non si sia conclusa alla suddetta data. Si prevede inoltre che il mancato completamento della procedura di rimozione entro un anno dall'arruolamento comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 635, comma 1-ter, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il presente comma non si applica qualora il candidato fornisca idonea documentazione attestante l'avvio della procedura di rimozione dei tatuaggi o delle altre alterazioni volontarie dell'aspetto fisico in data anteriore a quella indicata nel bando, ancorché tale procedura non si sia conclusa alla suddetta data. Il mancato completamento della procedura entro un anno dall'arruolamento comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento ».